

e) il soggetto creditore;

f) la clausola di ordinazione della spesa, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno;

g) per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, la registrazione sul sistema informativo SICOGE dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, al fine di garantire la flessibilità necessaria ad assicurare il perseguimento delle politiche pubbliche, fermo restando la capienza complessiva del pertinente capitolo o dei capitoli di imputazione del bilancio della Presidenza, l'impegno di spesa è interamente assunto a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il corrente esercizio finanziario nel caso di:

a) disposizioni legislative che assegnino in favore della Presidenza risorse finanziarie per un solo esercizio finanziario;

b) utilizzo di risorse finanziarie riportate ai sensi dell'art. 11 o di assegnazioni di risorse dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 12, su capitoli che negli esercizi successivi non presentino disponibilità finanziarie sufficienti all'assunzione degli impegni pluriennali ad esigibilità;

c) risorse finanziarie nel bilancio pluriennale relative a fondi da ripartire annualmente con decreti dell'Autorità politica, previa intesa con le altre amministrazioni centrali o con le regioni e gli enti locali, di cui il responsabile della spesa non ne ha la disponibilità sino al decreto di riparto.

5. Alla chiusura al 31 dicembre dell'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

6. Nei casi di necessità e convenienza attestata dal responsabile della spesa, l'Amministrazione può assumere impegni di durata superiore al triennio del bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricada nel triennio di previsione del bilancio, previo assenso del Segretario generale.

7. L'impegno è imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non può eccedere gli stanziamenti.

8. Quando la spesa viene accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.

9. Al momento dell'approvazione del bilancio, si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:

a) indennità spettanti al Presidente, al vice Presidente, ai Ministri, ai sottosegretari, al segretario generale ed ai vicesegretari generali;

b) trattamento economico fondamentale del personale dipendente e relativi oneri riflessi;

c) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari».

Art. 2.

All'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«lettera a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dal precedente art. 19, comma 8;».

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1668

19A05386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2019.

Istituzione del Centro di riferimento nazionale per l'analisi e studio di correlazione tra ambiente, animale e uomo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);

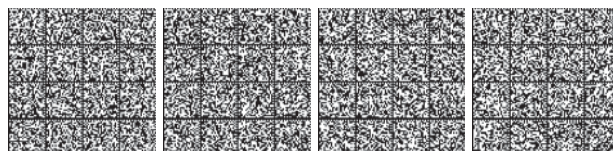
Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente «Regolamento recante norme

per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1994, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, recante «Centri di riferimento nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;



Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 2008 recante «Attribuzione agli istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2008, n. 197;

Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999 — acquisita dal Ministero della salute con prot. DGSAF n. 10075 del 9 aprile 2019 — con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ha formulato la proposta di istituire un Centro di riferimento nazionale per l'analisi e lo studio della correlazione tra ambiente, animale e uomo;

Vista la nota prot. 11659 del 30 aprile 2019, con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei Centri di riferimento nazionale dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nella gestione di eventi potenzialmente emergenziali relativi all'ambiente, con particolare riferimento alle attività svolte su incarico della Regione Campania nella gestione dell'emergenza della cosiddetta «Terra dei Fuochi» e dell'emergenza legata alla contaminazione da diossine;

Ritenuto che l'individuazione di una struttura di supporto tecnico scientifico alle attività delle autorità sanitarie competenti, sia a livello centrale che periferico, possa rappresentare occasione di sinergia tra le competenze e le esperienze in atto finalizzata alla salubrità dei prodotti di origine animale e vegetale destinati al consumo umano;

Considerato necessario implementare le attività di ricerca e di monitoraggio di determinati fenomeni di inquinamento attraverso la valutazione degli effetti sulla salute animale e sulle produzioni agrozootecniche, al fine di definire azioni di prevenzione e di elaborare strategie atte alla riduzione del rischio sanitario dovuto all'esposizione ambientale in un'ottica «One health»;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire un Centro di riferimento nazionale per l'analisi e studio di correlazione tra ambiente, animale e uomo, per conseguire risultati armonizzati su base nazionale nel campo della realizzazione di modelli di analisi e di gestione dell'inquinamento ambientale in ambito agrozootecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno — sede di Portici — è istituito il «Centro di riferimento nazionale per l'analisi e studio di correlazione tra ambiente, animale e uomo».

Art. 2.

1. Il centro di riferimento di cui all'art. 1, svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli istituti zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute;

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione, nell'ambito delle proprie competenze, per il personale del Servizio sanitario nazionale e per altri operatori di enti competenti;

d) promuove e svolge attività di programmazione, ricerca scientifica, *risk-assessment*, di sorveglianza e analisi epidemiologica volte ad evidenziare le interazioni tra i contaminanti e le matrici alimentari di competenza ed a sviluppare delle strategie di intervento mirate;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze, ivi compresa la collaborazione con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2019

Il Ministro: GRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2653

19A05379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 maggio 2019.

Individuazione delle strutture per le prove di coltivazione di varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e in particolare il Capo II, Sezione VIII, relativo a «Nuove varietà vegetali»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la

